

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **17** del 25-01-2019

OGGETTO DETERMINAZIONE SPESE DI ACCERTAMENTO E DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CHIUSURA CASSA POLIZIA LOCALE

L'anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di gennaio alle ore 12:30 e segg., nel Comune di Guspini, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

De Fanti Giuseppe	Sindaco	P
Lisci Alberto	Assessore	P
Manca Muriel	Assessore	A
Tuveri Francesca	Assessore	P
Atzei Stefania	Assessore	P
Serru Marcello	Assessore	P

risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Presiede la seduta il Sindaco, DE FANTI GIUSEPPE.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, COSSU GIANLUCA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta N° 245 del 28-12-2018 del responsabile del servizio POLIZIA MUNICIPALE, avente ad oggetto: "*DETERMINAZIONE SPESE DI ACCERTAMENTO E DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CHIUSURA CASSA POLIZIA LOCALE*".

Ritenuto di doverla approvare nel seguente testo:

Su Proposta del Sindaco;

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Premesso

- che l'art. 201, comma 1, del D. Lgs. n° 285/92, prescrive "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione";
- che l'art. 201, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 Codice della Strada prevede che "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione...omissis...ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale";
- che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che la Legge 20/11/1982 n° 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione

degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;

- che l'art. 14 c. 1 della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che "per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle Leggi vigenti";

- che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16 comma 1 della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel CdS;

- Considerata** la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata A.R. l'avviso di avvenuto deposito (C.A.D.);
- Preso atto** che le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell'atto a partire dal 28.09.2018 (A.G. con costo di Euro 6,80) provvedono all'invio al verificarsi del caso, della comunicazione dell'avviso di deposito (C.A.D.) con raccomandata A.R. applicando la tariffa di Euro 6,50;
- Dato atto** che il costo delle citate raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell'art. 201 del C.d.S., è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente "eventuali";
- Rilevato** pertanto che è necessario stabilire gli ulteriori ed eventuali costi di notificazione;
- Considerato** che tale casistica è molto frequente e che per circa il 30% degli atti oggetto di notifica, avviene l'emissione della seconda raccomandata, C.A.D., in quanto sempre più spesso i componenti di una famiglia all'arrivo del postino si trovano fuori casa;
- che allegare al verbale un secondo bollettino comprendente i costi della C.A.D. (quindi maggiorato) spiegando al destinatario che deve essere usato solo in caso di ritiro della raccomandata presso gli uffici postali si rivela poco funzionale e crea non poche difficoltà ad individuare il giusto pagamento ovvero pagano meno del dovuto costringendo gli uffici a riscrivere al cittadino chiedendo il pagamento integrativo per la completa estinzione della sanzione, pena, l'iscrizione a ruolo del verbale quindi con un aggravio del procedimento;
- Ravvisata** pertanto la non opportunità di allegare più bollettini di CCP agli atti oggetto di notifica, ritenendo che l'utilizzo di un solo bollettino premarcato di CCP privo dell'importo che verrà indicato a cura del trasgressore secondo le diverse casistiche indicate nel corpo del verbale consenta di evitare i sopraccitati inconvenienti;
- Atteso** altresì che attualmente il costo determinato da Poste Italiane per la C.A.D. è pari ad € 6,50 (susceptibile di variazione) e che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle somme eventualmente dovute per l'invio della C.A.D., l'art. 12 bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602, che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori a euro 10,33, non consente di attivare la procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme;
- Considerato** che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati costi di stampati, bollettari, pos, cartucce per stampanti, modulistica per integrazione e controllo dati, servizio fast-mail (estrazione di copie degli atti), ecc...;
- Tenuto conto** altresì dei costi di abbonamento, consultazione delle banche Ancitel ACI-P.R.A., Veicoli Rubati, Motorizzazione Civile) in uso al Servizio di Polizia Locale, i cui prezzi sono periodicamente aggiornati;
- Richiamati** i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare quelli dell'economicità e della semplificazione;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 12 del 16-01-2018;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, che ha fornito istruzioni operative sull'applicazione del decreto predetto;
- Rilevato** che la disciplina derivante dalle fonti suddette si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e pone in capo agli organi stessi alcuni adempimenti relativi alla notificazione dei verbali, in particolare, l'obbligo di notificazione via PEC quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di domicilio digitale;

che la notifica via PEC risulta essere obbligatoria sia quando l'autore della violazione abbia fornito un valido indirizzo PEC all'organo procedente in occasione della contestazione dell'infrazione stradale, sia quando il trasgressore sia comunque dotato di PEC, ancorché non comunicata, in quanto la norma prevede che gli organi di polizia interessati siano tenuti a verificare se il destinatario della notifica ne sia dotato, accedendo ai pubblici registri per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso;

che le fonti predette stabiliscono che in caso di notificazione via PEC non sono dovute le spese di notificazione, ma solo quelle di procedimento;

Constatato che, alla luce della nuova normativa in materia di notificazione via PEC, risulta necessario individuare i costi procedurali applicabili a questo tipo di notificazione, considerato che in tal caso non sono applicabili i costi postali e i costi di stampa del verbale, mentre restano fermi tutti gli altri costi individuabili in relazione a tale procedimento, a titolo esemplificativo, il data entry, le visure presso le Banche dati, l'abbinamento dei pagamenti, la gestione dell'eventuale contenzioso, ecc...;

Valutato di determinare tale importo (fuori campo di applicazione IVA) per ogni verbale notificato via PEC ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017;

Dato atto che tale somma sarà evidenziata nei verbali notificati via PEC e che il trasgressore sarà quindi tenuto a pagare l'importo della sanzione, come definito dal Codice della Strada, più spese di procedimento;

Ritenuto che si rende necessario stabilire una quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada;

altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un importo di spese d'accertamento, stanti i diversi costi da sostenere sia per i procedimenti sanzionatori del Codice della Strada e le diverse casistiche;

Rilevato che dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, le spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventuale C.A.D. relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada da porre a carico dei soggetti responsabili, sono le seguenti:

a) Spese di accertamento svolte direttamente dall'ufficio Polizia Locale consistenti in:

- rilevazione telematica e acquisizione dei dati utili presso gli archivi del PRA e della DTT ex MCTC;
- avvisi di accertamento, bollettari e modulistica, relativi sia all'elaborazione informatizzata dei verbali e degli atti connessi, sia alla fornitura di materiale cartaceo per la redazione manuale degli atti;
- costi aggiuntivi di esercizio, derivati da uso di PC, utilizzo di strumenti elettronici quali macchine stampanti, fotocopiatrici;
- Servizio postalizzazione prestato dalla ditta Open Software, convenzionata col Comune di Guspini per la procedura informatico/telematica di compilazione meccanizzata, stampa e imbustamento dei verbali;

b) Spese postali atti giudiziari e di emissione di altra raccomandata disposta direttamente dall'Ufficio Postale nel caso di CAD (Comunicazione di avvenuto deposito), da corrispondere nella sola situazione in cui ne ricorre il rispettivo caso

spese quantificate per ogni singolo verbale in:

- | | |
|--|--------|
| • Visure ACI - PRA (comprensivo dei canoni) | € 0,50 |
| • Spese bollettari CdS e stampati vari | € 0,50 |
| • Spese servizio assistenza al programma gestionale | € 1,50 |
| • Spese gestione PC e periferiche, apparecchiature, fotocopiatrici | € 0,50 |
| • Servizio postalizzazione (ditta Open Software) | € 3,30 |
| • Spese postali Atti Giudiziari (inferiore ai 20 gr.) | € 6,80 |
| • emissione CAD (comunicazione avvenuto deposito) | € 6,50 |

Dato atto che la notifica del verbale può avvenire con tre modalità differenti a) direttamente al trasgressore con consegna a mano all'atto dell'accertamento; b) mediante raccomandata effettuata da Poste italiane all'indirizzo del trasgressore/obbligato solidale; c) mediante PEC all'indirizzo del trasgressore /obbligato solidale;

che per le tre diverse modalità, le spese da sommare alla sanzione sono differenti in funzione dei costi sostenuti dall'amministrazione, riassumibili in:

a) verbale di contestazione notificato direttamente al trasgressore o preavviso di accertamento:

Spese bollettari CdS e stampati vari € 0,50; Spese servizio assistenza al programma gestionale € 1,50; Visure ACI-PRA (comprensivo dei canoni) € 0,50; Spese gestione PC e periferiche, apparecchiature, fotocopiatrice € 0,50, per un totale di € 3,00

b) verbale di contestazione notificato al trasgressore/obbligato in solido tramite Poste Italiane:

Spese bollettari CdS e stampati vari € 0,50; Spese servizio assistenza al programma gestionale € 1,50; Visure ACI-PRA (comprensivo dei canoni) € 0,50; Spese gestione PC e periferiche, apparecchiature, fotocopiatrice € 0,50; Servizio postalizzazione (ditta Open Software) € 3,30; Spese postali Atti Giudiziari (inferiore ai 20 gr.) € 6,80; per un totale di € 13,10 cui si somma € 6,50 in presenza della CAD

c) verbale di contestazione notificato al trasgressore/obbligato in solido tramite PEC: Spese bollettari CdS e stampati vari € 0,50; Spese servizio assistenza al programma gestionale € 1,50; Visure ACI-PRA (comprensivo dei canoni) € 0,50; Spese gestione PC e periferiche, apparecchiature, fotocopiatrice € 0,50, per un totale di € 3,00

Dato atto altresì che il Comando Polizia Locale dal novembre u.s. è dotato di apparecchiature per la riscossione telematica mediante bancomat o carte prepagate (così detto POS)

Ritenuto opportuno per una migliore e più sicura gestione contabile dell'ufficio Polizia Locale stabilire che dalla data di esecutività del presente atto la chiusura della cassa in contanti, pertanto la riscossione delle contravvenzioni presso lo sportello cassa del Comando Polizia Locale, la riscossione della TOSAP e della TARI avvenga esclusivamente mediante l'uso del terminale POS;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Preso Atto del parere favorevole del Responsabile del Settore Polizia Locale, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Preso Atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, espresso in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

Dispone di richiamare integralmente le premesse per farne parte integrante

Di stabilire che le spese accessorie da applicare per ogni singolo verbale per violazione alle norme del codice della strada siano così distinte:

a) verbale di contestazione notificato direttamente al trasgressore o preavviso di accertamento € 3,00

b) verbale di contestazione notificato al trasgressore/obbligato in solido tramite Poste Italiane € 13,10 cui si somma € 6,50 in presenza della CAD

c) verbale di contestazione notificato al trasgressore/obbligato in solido tramite PEC € 3,00

Di stabilire la chiusura della cassa in contanti dell'ufficio Polizia Locale, pertanto la riscossione delle contravvenzioni per violazione delle norme del codice della strada presso l'ufficio Polizia Locale e la riscossione della TOSAP e della TARI, proventi legnatico civico avvenga esclusivamente mediante l'uso del terminale POS in dotazione all'ufficio, escludendo ogni forma di maneggio di denaro in contanti.

PARERE: Favorevole in ordine al Parere di regolarita' tecnica

Data: 28-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to CAEDDU DANILO

PARERE: Favorevole in ordine al Parere regolarita' contabile

Data: 21-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SABA VALTER

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL SINDACO
f.to De Fanti Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to COSSU GIANLUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 29-01-2019 al 13-02-2019

IL Responsabile della Segreteria
f.to Usai Simonetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n°267/2000.

IL Responsabile della Segreteria
f.to Usai Simonetta

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n°445 – art. 18, il sottoscritto attesta che la presente copia è CONFORME ALL'ORIGINALE. Ad uso amministrativo.

Guspini

L'INCARICATO PER LA SEGRETERIA